



ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale
Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) – ☎ (0982) 91081- 91294
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 - codice univoco ufficio UFV13L
e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it
Sito web: www.iccetraro.edu.it
codice IPA: istsc_csic872004



Al personale docente
Al DSGA
Al personale ATA
Loro sedi

Oggetto: sostituzione personale docente assente – indicazioni operative

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il D.M. n.131 del 13 giugno 2007 Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124;
- VISTO** l'art. 28, comma 1, del CCNL "Istruzione e Ricerca" 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTO** l'art.1, comma 85, della stessa legge 13 luglio 2015, n. 107 prevede che il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti fino a 10 giorni con il personale dell'organico dell'autonomia stabilendo, altresì, che laddove il personale in questione venga impiegato in gradi di istruzione inferiore (es. docente della scuola primaria impegnato nella scuola dell'infanzia), esso conserva la medesima retribuzione del grado di istruzione di appartenenza;
- VISTO** l'art. 15 comma 16 dell'O.M. 60 del 10 luglio 2020: "Il dirigente scolastico può, ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della Legge 107/2015, *effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza*",
- VISTA** la Nota del 6 agosto 2021, prot. n.25089 - Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze personale docente, educativo e ATA as 2021/2022;
- VISTO** il Contratto di Istituto per l'a.s. 2021/2022;
- ATTESO** che la sostituzione del personale docente assente è fondamentale per garantire il diritto costituzionale dell'istruzione e la vigilanza sugli alunni;
- VISTO** l'art. 2094 del Codice Civile;

DISPONE

che la sostituzione del personale docente assente, nei casi in cui la normativa vigente non consenta di procedere all'individuazione di un supplente dalle graduatorie di istituto, avvenga secondo i criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa di Istituto:



ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO CENTRO
C.F. 86001890788 C.M. CSIC872004

A30D5CA - Segreteria

Prot. 0000374/U del 19/01/2022 13:31 I.1 - Normativa e disposizioni attuative

1. La sostituzione dei docenti assenti è effettuata dai docenti in servizio nella scuola e prioritariamente dai docenti in servizio nella sede in cui si verifica la supplenza per come di seguito indicato.
2. Previa disponibilità del docente è possibile procedere con sostituzioni anche su plessi diversi
3. Prioritariamente si farà ricorso a docenti che devono recuperare ore di permesso breve
4. I docenti delle attività curriculari possono essere utilizzati per le supplenze solo se manca l'intera classe.
5. Per le sostituzioni dei docenti assenti possono essere utilizzati i docenti che hanno dichiarato la propria disponibilità, fino ad un massimo di 6 ore settimanali, così come previsto dalla normativa vigente.
6. In assenza dell'alunno disabile, per la sostituzione di docenti assenti, anche di altre classi, si può fare ricorso all'insegnante di sostegno.
7. Nel periodo in cui non è attivo il servizio di refezione scolastica i docenti, con disponibilità oraria, sono tenuti a sostituire eventuali colleghi assenti nel plesso
8. I docenti di scuola primaria, operanti secondo il modello organizzativo del tempo pieno, devono impegnare le eventuali ore eccedenti /ex compresenze/contemporaneità in percorsi personalizzati di potenziamento e recupero oppure provvedendo alle sostituzioni dei colleghi assenti.
9. In ottemperanza alla Legge n. 23 del 29 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015), all' art. 1 commi 332 e 333, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (art.1 comma 85) e alla nota MIUR n. 37856 del 28 agosto 2018 il dirigente scolastico può effettuare sostituzioni di docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell'organico dell'autonomia, che, in possesso del previsto titolo di studio di accesso, può essere impiegato anche in gradi di istruzione inferiore pur conservando il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Il/La Responsabile di plesso (o, in caso di assenza del/la Responsabile di plesso, il/la docente con maggiore anzianità di servizio) avrà cura di organizzare le sostituzioni del personale docente assente al fine di garantire il diritto all'istruzione e la continuità della sorveglianza sugli alunni in ottemperanza ai criteri sopra esposti.

Le sostituzioni saranno annotate su un apposito registro custodito in ogni plesso.

La presente comunicazione ha valore di ordine di servizio.

Nel ringraziare per la fattiva consueta collaborazione si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Dirigente scolastico
Giuseppe Francesco Mantuano